

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52 d.lgs.  
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE  
Depositata in Cancelleria oggi  
Numero di raccolta generale 27190/2026  
Roma, lì, 17/07/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

|                     |                |                          |
|---------------------|----------------|--------------------------|
| ANDREA MONTAGNI     | - Presidente - | Sent. n. sez. 845/2026   |
| ATTILIO MARI        | - Relatore -   | UP - 14/07/2026          |
| ALESSANDRO D'ANDREA |                | R.G.N. 14623/2026        |
| LUCA LORENZETTI     |                | Motivazione Semplificata |
| FABIO ANTEZZA       |                |                          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di Ascoli  
Picendo nel procedimento a carico di: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

avverso la sentenza del 05/03/2026 del Giudice di Pace di Ascoli Piceno.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per  
l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di pace gli Ascoli Piceno;  
lette le memorie depositate dalla difesa dell'imputata.

**RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Ascoli Piceno ha  
dichiarato non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] – imputata del  
reato previsto dagli artt. 40 cpv. e 590 cod.pen.; per effetto di remissione tacita  
di querela determinata dalla mancata comparizione dei titolari della potestà  
genitoriale all'udienza fissata per la trattazione del procedimento; nell'atto di  
esercizio dell'azione penale era stato ascrivito all'imputata, nella sua qualità di  
responsabile, quale capo scout, presso il campo sito in [REDACTED] e,  
quindi come titolare di posizione di garanzia nei confronti degli scout ivi presenti,  
di avere consentito al minore [REDACTED] di andare a rifornirsi d'acqua  
nei pressi una fonte nei pressi del campo, consentendo quindi l'aggressione ad

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85  
Firmato Da: ATTILIO MARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7ff13c5786e06a7b



opera di un cane ivi presente, che gli aveva cagionato ferite giudicate guaribili in giorni superiori a 40.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione di legge in relazione all’art.152 cod.pen..

Ha esposto che il giudice di primo grado non avrebbe considerato che l’ar.152, comma 4, cod.proc.pen., non consente la specifica fattispecie di remissione tacita nell’ipotesi di soggetto minore di età o incapace ovvero in condizioni di particolare vulnerabilità; anche nell’ipotesi in cui la querela fosse stata presentata dal rappresentante legale ovvero da curatore speciale.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Ascoli Piceno.

La difesa dell’imputata ha depositato memoria, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso e quindi ulteriore replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

4. Il ricorso è fondato.

La speciale fattispecie di remissione tacita della querela dettata dall’art.152, comma 3, cod.pen. (e, in particolare, quella dettata dal comma 1) e perfezionata dalla mancata presentazione in udienza del querelante all’udienza fissata per l’assunzione quale testimone, introdotta nell’ordinamento dal d.lgs. n.150 del 2022 – recettiva di principio giurisprudenziale già espresso da Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 – 01 - non si applica «quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-quater del c.p.p.. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121».

Si tratta di disposizione, come detto, introdotta nell’ordinamento per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 e, quindi, pienamente applicabile *ratione temporis* al presente giudizio; che, da un lato, ha positivizzato la remissione “tacita” derivante dalla mancata comparizione in



udienza del querelante all'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza ma, dall'altro, ha escluso tale regime – oltre che nei casi di persona offesa incapace – anche nel caso in cui la querela sia stata presentata dal proprio rappresentante genitoriale o legale.

Osservazioni a fronte delle quali sono manifestamente infondate le deduzioni della difesa dell'imputata e concernenti la dedotta specialità del procedimento di fronte al Giudice di Pace; atteso che la questione in esame non concerne la specialità del rito, bensì le modalità di perfezionamento della remissione in relazione alla specifica qualità della persona offesa.

5. Nel caso di specie, si verte proprio in tale ultima ipotesi, essendo la querela stata presentata per conto di un soggetto minorenni e non assumendo, quindi, valenza di remissione tacita la mancata presentazione in udienza del legale rappresentante della persona offesa.

Per l'effetto, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti, per il giudizio, al Giudice di pace di Ascoli Piceno.

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Ascoli Piceno, diversa persona fisica. Oscuramento dati.

Così è deciso, 14/07/2026

Il Consigliere estensore

ATTILIO MARI

Il Presidente

ANDREA MONTAGNI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

